

# Accollo contributivo libero per il mandato dei lavoratori autonomi

## Amministratori

Il Viminale segue la Corte di cassazione: niente obbligo di stop totale all'attività

**Harald Bonura  
Davide Di Russo**

L'Osservatorio degli enti locali del ministero dell'Interno, con atto di orientamento pubblicato lo scorso 1° agosto, ha preso posizione sull'applicazione dell'articolo 86, comma 2 del Tuel, aderendo all'orientamento della Cassazione.

In base all'articolo 86, comma 1 l'ente locale prevede a proprio carico il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi per gli amministratori lavoratori dipendenti «che siano collocati in aspettativa non retribuita».

Al comma 2, si aggiunge che, per gli amministratori «che non siano lavoratori dipendenti», l'ente provvede «allo stesso titolo previsto dal comma 1» al pagamento di una cifra forfettaria annuale (determinata dal Dm 25 maggio 2001).

Secondo i giudici contabili (ad esempio Corte conti Lombardia, delibera 117/2022 che aderisce, tra le altre, a Corte conti Liguria, n. 21/2019), il riferimento del comma 2 «allo stesso titolo previsto dal comma 1» subordinerebbe l'erogazione del forfait in favore dell'amministratore pubblico lavoratore autonomo alla condizione prevista dal comma 1, vale a dire l'astensione dall'attività lavorativa durante il mandato. Ciò in quanto – afferma la Corte – diversamente si creerebbe una disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti e autonomi.

La Cassazione (ordinanza 24615/2023) ritiene invece che la locuzione «allo stesso titolo previsto dal comma 1» indica solo la natura del versamento (oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi), che sarebbe in ogni caso dovuto

al lavoratore autonomo.

La ratio dell'articolo 86, secondo la Cassazione, è quella di «attuare l'articolo 51, comma 3 della Costituzione» («Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro»). E questo sarebbe frustrato se si subordinasse l'applicazione del comma 2 all'astensione dal lavoro durante il mandato: per i liberi professionisti, la tutela del mantenimento del posto di lavoro diviene effettiva solo se è consentita la prosecuzione degli incarichi professionali e, allo stesso tempo, è attribuito il beneficio previdenziale a compensazione della ridotta capacità di contribuzione. La sospensione integrale dell'attività avrebbe riflessi fortemente negativi per il futuro, rendendo difficoltosa la ripresa; e frenerebbe l'aspirazione a un mandato che interferisce sull'attività di lavoro, con ripercussioni prevedibili sul reddito e quindi sulla capacità contributiva.

L'Osservatorio del Viminale ritiene preferibile questa ricostruzione, tenuto conto del potere nomofilattico della Cassazione.

La soluzione è convincente, anzitutto sul piano testuale, considerato che l'espressione «allo stesso titolo previsto dal comma 1», allude al concetto di causa e non di condizione (e quindi alla ragione del versamento, non ai suoi presupposti, che in effetti sono già tutti indicati al co. 2).

Essa inoltre tutela il principio di pari opportunità nell'accesso ai pubblici uffici (ex articolo 51 della Costituzione) senza, a ben vedere, tradursi in un pregiudizio per il principio di uguaglianza. Quest'ultimo, infatti, richiede di trattare in modo uguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse; e la situazione di un lavoratore autonomo, nella prospettiva considerata dall'articolo 86 del Tuel, è senz'altro diversa da quella del lavoratore dipendente, come evidenziato dalla Cassazione.